

Bruxelles, 28 febbraio 2023
(OR. en)

6927/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0065(NLE)**

UK 25

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 febbraio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 120 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 120 final.

All.: COM(2023) 120 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.2.2023
COM(2023) 120 final

2023/0065 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") in riferimento a una decisione del gruppo di lavoro consultivo misto sulla modifica del proprio regolamento interno.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica. È entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

2.2. Gruppo di lavoro consultivo misto

Il gruppo di lavoro consultivo misto ("gruppo di lavoro") è stato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull'attuazione del protocollo.

È composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso, cui riferisce.

Il gruppo di lavoro non ha facoltà di adottare decisioni vincolanti, salva la facoltà di adottare il proprio regolamento interno, che ha infatti adottato nella prima riunione del 29 gennaio 2021 ("regolamento interno").

In sede di gruppo di lavoro:

- (a) l'Unione e il Regno Unito si scambiano tempestivamente informazioni su misure di attuazione previste, in corso e definitive rilevanti per gli atti dell'Unione elencati negli allegati del protocollo;
- (b) l'Unione informa il Regno Unito degli atti dell'Unione previsti che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo, compresi quelli che modificano o sostituiscono gli atti dell'Unione elencati negli allegati del protocollo;
- (c) l'Unione fornisce al Regno Unito tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti per consentire al Regno Unito di rispettare pienamente gli obblighi che gli incombono in virtù del protocollo; e
- (d) il Regno Unito fornisce all'Unione tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettersi reciprocamente o a trasmettere alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione in forza degli atti dell'Unione elencati negli allegati del protocollo.

Il gruppo di lavoro è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. In linea di massima si riunisce una volta al mese a partire dalla fine del periodo di transizione, salvo che i copresidenti decidano diversamente per consenso. Ove necessario, l'Unione e il Regno Unito si scambiano tra una riunione e l'altra le informazioni di cui alle lettere c) e d).

L'Unione provvede affinché tutti pareri espressi dal Regno Unito nel gruppo di lavoro e tutte le informazioni fornite dal Regno Unito nel gruppo di lavoro, compresi i dati tecnici e scientifici, siano comunicati senza ritardo alle istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione.

2.3. La decisione prevista del gruppo di lavoro

La finalità della decisione prevista per la quale occorre definire la posizione dell'Unione è permettere al gruppo di lavoro di modificare il proprio regolamento interno prevedendo l'istituzione di sottogruppi strutturati che lo assistano nella sua funzione di sede efficace di scambio di informazioni e di consultazione reciproca.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Ai fini del buon funzionamento del gruppo di lavoro è necessario un regolamento interno che contempli, tra l'altro: lo scambio di informazioni sulla composizione delle delegazioni e la partecipazione alle riunioni; le riunioni del gruppo di lavoro; la stesura dell'ordine del giorno e dei verbali; le decisioni; la riservatezza; la lingua di lavoro.

Data la finalità del gruppo di lavoro e alla luce della proposta di istituire sottogruppi strutturati per assisterlo nella funzione di sede efficace di scambio di informazioni e di consultazione reciproca, occorre modificare il regolamento interno vigente.

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del gruppo di lavoro volta a modificarne il regolamento interno, in linea con il progetto di decisione accluso alla presente proposta.

4. BASE GIURIDICA

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

La decisione che il gruppo di lavoro è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'obiettivo esclusivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la definizione della posizione dell'Unione circa la modifica del regolamento interno di un organo istituito in virtù dell'accordo di recesso.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'obiettivo della decisione del gruppo di lavoro è modificare il proprio regolamento interno, la decisione del gruppo di lavoro, compreso il regolamento interno modificato, deve essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020¹. Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") costituisce parte integrante dell'accordo di recesso a norma dell'articolo 182 dello stesso.
- (2) Il gruppo di lavoro consultivo misto ("gruppo di lavoro") è stato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo e funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca sull'attuazione del protocollo.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo, il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo, istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso, cui riferisce.
- (4) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso. Il gruppo di lavoro ha adottato il regolamento interno nella prima riunione del 29 gennaio 2021 ("regolamento interno").
- (5) È necessario modificare il regolamento interno per consentire l'istituzione di sottogruppi strutturati che assistano il gruppo di lavoro al fine di migliorare il modo in cui svolge i compiti attribuitigli dall'articolo 15 del protocollo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro.

¹ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

- (7) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che essa entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del protocollo ("gruppo di lavoro") riguardo a una decisione recante modifica del regolamento interno del gruppo di lavoro si basa sul progetto di decisione del gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*